

N. 8/2008

DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: m.brodolini@fastnet.it

- Precisazione del Direttore Generale sul comunicato 7/2008
- Comunicato del collega arch. Giuseppe Santoro

- =====
- Precisazione del Direttore Generale sul comunicato /2008

Avuto il consenso verbale dal Dott. Giancarlo Giorgi, pubblico integralmente la lettera cortesemente inviata dal Direttore Generale di Inarcassa che precisa alcuni aspetti da me trattati sulla base di appunti presi al volo nel corso della riunione del 9-10.10.2008. Tale lettera, puntuale e precisa, è tecnicamente da condividere in pieno, anche perché corregge, senza stravolgerlo nel senso, il comunicato predetto. Rammento che lo scopo dei miei articoli è quello di dare rapidamente notizie relative a quanto avviene nel mondo Inarcassa in forma spero comprensibile anche ai non addetti ai lavori. E' ovvio che tecnicamente la precisione dei miei articoli è molto grossolana e me ne scuso, ma penso comunque di fornire informazioni utili (anche se non sempre precise da un punto di vista formale) verso gli iscritti al mio Ordine e non.

Per chi vuole confrontare il testo del Dott. Giancarlo Giorgi con il mio articolo 7/2008, tale articolo, come gli altri, è reperibile sul sito dell'Ordine di Macerata <http://www.ordineingegnerimacerata.it/> alla voce Inarcassa - comunicazioni del Ns delegato.

InarCassa
Cassa Nazionale
di Previdenza ed Astinenza
per gli Ingegneri ed Architetti
Liberi Professionisti

Direzione Generale
Protocollo: 523/DG/2008
Dott. Ing.
Mario Francesco Brodolini
Via Venieri, 1
62019 Recanati (MC)

Roma, 28 ottobre 2008

Oggetto: **Comunicato n.7/2008.**

Gentile Ing. Brodolini,
con riferimento al Comunicato n. 7/2008 da Lei predisposto a seguito della riunione del Comitato Nazionale dei Delegati svoltasi nei giorni 9 e 10 ottobre 2008 Le invio, in allegato alla presente, alcune osservazioni in quanto, dalla lettura del documento, sono emerse inesattezze che ritengo opportuno segnalarLe al fine di poter procedere con le eventuali rettifiche.

Colgo l'occasione per inviarLe cordiali saluti.

Il. Direttore Generale
(Dott. Giancarlo Giorgi)

La crisi delle borse, come investe Inarcassa?

Le inesattezze riguardano i seguenti punti:

- a. L'esposizione su Lehman era di euro 13.000.000 e non euro 19.000.000, l'impatto atteso sul patrimonio è pari allo 0,165%.
- b. Inarcassa non ha assicurazioni che le garantiscono restituzioni del 50% dei capitali in caso di default. Il recovery rate, se è questo quello che intende il Delegato, è una prassi generale inerente ai processi fallimentari.
- c. La possibilità di ottenere i risultati indicati nell'asset è circa del 65% e non del 97% come indicato dal Delegato.

Ricorso avverso la reiezione della richiesta di restituzione dei contributi.

Va precisato, preliminarmente, che il rigetto delle domande di restituzione della contribuzione versata sino al 2003 non è generalizzato, ma riguarda i soli professionisti che non abbiano compiuto i 65 anni di età alla data della domanda ed entro il 22 luglio scorso (data di scadenza del termine tassativo introdotto dall'art. 42.9 dello Statuto).

Tutti i professionisti ultrasessantacinquenni che ne abbiano fatto domanda entro il predetto termine beneficiano, invece, regolarmente, dell'agevolazione in questione.

Quanto, invece, all'ipotesi di instaurazione di un contenzioso amministrativo "massivo" al riguardo, non può che rilevarsi come Inarcassa sia tenuta all'applicazione della normativa vigente e, pertanto:

- 1) non può essere accolta una domanda di restituzione presentata da professionisti che non siano in possesso dei requisiti tassativamente previsti dall' art. 42.9 quale oggi vigente;
- 2) il Consiglio di Amministrazione non può accogliere ricorsi amministrativi avverso l'odierno legittimo diniego della restituzione e, per converso, è tenuto a respingere i ricorsi fondati su richieste non conformi al dettato statutario. Inoltre, a fronte di un chiaro e cogente dettato normativo, non sussisterebbero neanche i presupposti per una "sospensione" della decisione. Pertanto, la proposta del

Delegato Ing. Brodolini - tesa a sollecitare la presentazione di ricorsi amministrativi "massivi" al riguardo - si tradurrebbe in un inutile aggravio dei carichi di lavoro degli Uffici e del Consiglio di Amministrazione (comunque tenuti, rispettivamente, ad istruire e decidere i ricorsi stessi) senza alcun possibile concreto beneficio per i ricorrenti.

D'altro canto, va sottolineato che se i Ministeri Vigilanti dovessero approvare la delibera del CND del 24-25/11/2005, il nuovo testo "riaprirebbe" i termini per l'esercizio dell'opzione, come deliberata nell'aprile 2004, consentendo - così - a tutti i professionisti oggi esclusi di fruire dell'agevolazione in questione.

Quindi, in sostanza, l'odierno operato consiliare, da un lato è l'unico legittimo e, dall'altro, non pregiudica in alcun modo l'eventuale futura fruibilità della ulteriore modifica statutaria che dovesse - in futuro - essere approvata dai Ministeri Vigilanti.

L'IVA come l'IGE?

La rifatturazione delle spese sostenute dal committente a favore del professionista beneficiario comporta la duplicazione dell'IVA con un incremento dei costi (nello specifico) di Inarcassa.

La procedura da rispettare ai fini della deducibilità integrale delle spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande da parte dei lavoratori autonomi, di cui all' art. 36 D.L. 223/2006, è stata più volte oggetto di dibattito anche in sede Adepp.

Lo stesso legislatore è intervenuto più volte sulle spese di vitto e alloggio. L'ultima con il D.L. n. 112 del 25/06/2008, introducendo nuove regole sulla deducibilità dal reddito e sulla piena detraibilità dell'IVA.

L'Agenzia delle Entrate con la C.M. 53/E/2008, ha fornito i primi chiarimenti al riguardo, ma le difficoltà interpretative concernenti la corretta applicazione della

nuova normativa e la scarsa chiarezza che circonda la materia, ha visto sollecitare da più parti la richiesta di ulteriori delucidazioni (Circolare Assonime n. 55 del 21/10/2008).

Non possiamo che rimanere in attesa di un intervento da parte dell'autorità competente che ci auguriamo possa essere il più possibile esaustivo sull'argomento; si ribadisce, tuttavia, che la normativa in vigore comporta per Inarcassa un incremento dei costi a seguito della duplicazione dell'IVA.

Polemiche sull' aumento dei contributi.

1. Osservazioni sul confronto delle aliquote contributive fra Inarcassa e Gestione Separata Inps:

Riguardo al contributo del 24,72%, richiamato dal Delegato, per gli iscritti alla Gestione Separata che non risultino assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie, si precisa che il contributo ai fini previdenziali è pari al 24% mentre lo 0,72% è destinato alle prestazioni di maternità, assegni del nucleo familiare e malattia.

2. Osservazioni sul confronto tra pensione Gestione Separata Inps e pensione Inarcassa:

Ipotesi a) a parità di versamenti e di età anagrafica, nel caso non si raggiungano i 30 anni di contribuzione

Il Delegato effettua un confronto tra pensioni della Gestione Separata Inps e Inarcassa, nell'ipotesi non vengano raggiunti i 30 anni di contribuzione è "a parità di versamenti e di età anagrafica", sostenendo che, sotto queste ipotesi, le pensioni Inps e Inarcassa sono "assolutamente identiche in quanto calcolate con i parametri della legge Dini".

Al riguardo, si precisa che, sotto le ipotesi avanzate dal Delegato, le pensioni Inps ed Inarcassa sono determinate con lo stesso metodo di calcolo contributivo e

risultano di uguale importo a parità di montante contributivo (piuttosto che "a parità di versamenti"). La parità di versamenti contributivi annui non garantisce, infatti, necessariamente l'equivalenza del montante contributivo (e quindi della pensione), a causa della presenza di massimali di reddito differenti. Nel 2008, i massimali sono pari per l'Inps a 88.669 euro (sopra il quale non è dovuta alcuna contribuzione) e per Inarcassa a 80.850 euro (sopra il quale l'aliquota del contributo soggettivo scende dal 10% al 3%).

Ipotesi b) a parità di versamenti e di età anagrafica, nel caso si raggiungano i 30 anni di contribuzione

Il Delegato effettua un secondo confronto, nel caso in cui si raggiungano i 30 anni di contribuzione e sempre a parità di versamenti, fra pensioni Inps e Inarcassa, sostenendo che con l'aliquota contributiva del 10% "le pensioni Inps ed Inarcassa erano nel rapporto 1/3-1/4", mentre con "gli aumenti attuali il rapporto scende a 1/2,5-1/3".

Il confronto viene eseguito dal Delegato in due diversi casi e sotto l'ipotesi fondamentale di una stessa aliquota contributiva per Inarcassa e Inps : nel primo esempio si considera un'aliquota del 10% (per entrambi gli enti), mentre nel secondo caso un'aliquota del 14% (sempre per entrambi gli enti).

Con redditi fino al primo scaglione pensionabile di Inarcassa, il rapporto tra pensione Inps (contributiva) e pensione Inarcassa (retributiva) è di circa il 30% con un 'aliquota del 10% è di circa il 43% con un'aliquota del 14%: la percentuale, come ovvio, aumenta perché, l'aumento dell'aliquota contributiva dal 10% al 14% determina un incremento della pensione " contributiva ", mentre la pensione " retributiva " rimane la stessa.

3. Osservazioni sulla coesistenza in Inarcassa di due sistemi di calcolo diversi tra loro, a parità di età anagrafica e di versamenti

Il Delegato ritiene *assurdo* che, a parità di età anagrafica e di versamenti, coesistano all'interno di Inarcassa due sistemi di calcolo della pensione

(retributivo o contributivo, a seconda dell'anzianità contributiva maturata) che determinino trattamenti pensionistici di importo estremamente differente. A sostegno della sua tesi, il Delegato effettua un confronto tra due professionisti a parità di contributi versati (pari a 60.000 euro) ed età anagrafica (65 anni): il primo con reddito pari a 20.000 euro e anzianità contributiva pari a 30 anni, che godrà di una pensione pari a 12.000 euro; il secondo con reddito pari a 30.000 euro e anzianità contributiva pari a 20 anni, che otterrà una pensione di circa 3.700 euro.

Si osserva, al riguardo, che il confronto viene eseguito con ipotesi semplificate (assenza di: inflazione, crescita per carriera dei redditi, rivalutazione dei contributi). La mancanza di ipotesi più realistiche (riguardo, ad esempio, alla rivalutazione dei contributi versati) assume rilievo ai fini del confronto, dal momento che si ipotizzano periodi temporali diversi per il versamento dei contributi stessi.

Tuttavia, nelle ipotesi adottate dal Delegato, i calcoli effettuati sono corretti. Solo per completezza di informazione, va segnalato che, nelle ipotesi utilizzate, il secondo professionista (con reddito pari a 30.000 euro e anzianità pari a 20 anni) impiegherebbe un periodo di poco superiore ai 16 anni per "riprendere il versato" e non 15,5 come indicato nel documento.

Sembra opportuno rilevare che i due professionisti hanno una diversa anzianità contributiva e un reddito differente (quindi, sono caratterizzati da un percorso lavorativo diverso); rilevante ai fini della prestazione, indipendentemente dall'importo della contribuzione e dall'età anagrafica raggiunta, è il fatto che il primo professionista matura il requisito contributivo per il diritto alla pensione di natura retributiva (pari a 30 anni), mentre il secondo professionista, maturando solo 20 anni di contribuzione, raggiunge i requisiti per la prestazione previdenziale contributiva (PPC). Estremizzando l'esempio del Delegato, si arriverebbe ad assimilare, ai fini del raggiungimento del diritto a pensione, professionisti iscritti per pochissimi anni ma con redditi elevatissimi a professionisti iscritti con continuità alla Cassa per tutto l'arco della loro vita

professionale.

* * * * *

Si segnala, infine, che, sul sito dell'Ordine degli Ingegneri di Macerata, il testo del comunicato contiene un'ultima considerazione riguardo al punto precedente: per avvalorare la sua tesi sulla . presunta absurdità di avere - a parità di contributi - pensioni di importo così diverso, il Delegato osserva che questa disparità non sarebbe possibile nel caso di compagnie di assicurazioni.

Il paragone non è appropriato in quanto vengono messi a confronto due sistemi completamente diversi, anche in un'ottica di diversificazione della gestione del risparmio a fini previdenziali: il sistema pensionistico obbligatorio di 1° pilastro a ripartizione, che ha al suo interno anche alcuni elementi di solidarietà; la previdenza complementare di 2° pilastro a capitalizzazione (fondi pensione e piani individuali gestiti da imprese assicurative), che in sostanza si basa sulla corrispondenza fra contributi versati e prestazioni.

=====

- Comunicato del collega arch. Giuseppe Santoro

Ovvio che chi riceve già le News di Santoro può terminare qui la lettura.

A suo tempo il sempre disponibile collega arch. Giuseppe Santoro mi diede il consenso ad attingere dal suo notiziario e questa volta non attingo, copio semplicemente in quanto non ho le doti di sintesi di Giuseppe.

Ci tengo a copiare parecchio in quanto a me risultano molti i colleghi che cadono negli errori che il collega segnala.

Ovvi i miei ringraziamenti a Giuseppe.

Versamenti indebiti a Gestione Separata Inps.

Alcuni professionisti nell'errata convinzione di non avere requisiti iscrizione a Inarcassa, poiché possessori codici d'attività diversi (consulenza aziendale o software etc.) pur non in possesso d'altra previdenza obbligatoria, titolari IVA ed iscritti all'albo professionale, contribuiscono in buona fede a Gestione Separata Inps, dimenticando la natura residuale di quest'ultima.

Infatti l'obbligo d'iscrizione alla G.S. è per:

- 1) Professionisti lavoro autonomo (art.2222 c.c.) non iscrivibili Cassa di categoria;
- 2) Venditori a domicilio con reddito professionale annuo > € 5.000;
- 3) Spedizionieri doganali;
- 4) Titolari borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca;
- 5) Percettori assegni attività tutorato o didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;

- 6) Soggetti che, in associazione in partecipazione, conferiscono solo prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come lavoro autonomo, con esclusione associati già iscritti ad un albo professionale;
- 7) Lavoratori che svolgono collaborazioni coordinate a progetto;
- 8) Lavoratori co.co. e continuative occasionali (reddito < € 5.000 durata < 30gg./anno)
- 9) Pensionati di vecchiaia che svolgono collaborazioni coordinate e continuative;
- 10) Professionisti iscritti in Albi di categoria al 24.10.03 che intrattengano rapporti di co.co.co. sempre che i redditi non siano già assoggettati a specifica previdenza di categoria;
- 11) Soggetti che intrattengano rapporti di co.co.co. a favore d'associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali;
- 12) Componenti: organi amministrazione e controllo società; collegi e commissioni;
- 13) Autonomi occasionali (art.2222 c.c.), non obbligo iscrizione Cassa previdenza, reddito annuo > € 5.000. Inarcassa, atteso versamento in buona fede alla G.S., non applica sanzioni da omessa iscrizione ed avvia procedura per ripetizione presso di se contributi impropriamente versati al creditore apparente Gestione Separata.

Approvato regolamento Inarcassa sostegno alla professione.

Approvato con decreto interministeriale del 6.11.2008 il regolamento che disciplina attività di promozione e sviluppo dell'esercizio della libera professione per gli iscritti.

Ogni anno il Comitato Nazionale definirà i criteri per l'individuazione delle attività (borse di studio, corsi di specializzazione e aggiornamento, banche dati, tutoraggio, mostre, convegni, acquisto attrezzature e strumenti, convenzioni). Entro il 31 gennaio d'ogni anno il CDA delibera programma annuale di spesa ed entro il 31 marzo modalità attuative, beneficiari, criteri di selezione etc.

Errore lettura ottica dichiarazione Inarcassa.

Gli uffici entro novembre di ogni anno inviano la nota "Definizione contributo soggettivo ed integrativo e relativo conguaglio" che espone quanto letto otticamente chiedendo la verifica d'eventuali errori. Qualora presenti devono essere comunicati entro il 31.12 all'indirizzo Inarcassa Via Salaria, 229 - 00199 Roma; entro la stessa data dev'essere effettuato il versamento corretto mediante bonifico bancario con coordinate segnate in calce alla presente news. La non ricezione della nota non esime dal farsi parte attiva per la definizione di quanto dovuto, ed in questo caso chiamare il verde 800248464.

Bollettini M.AV.! E' il 10 dicembre e non sono ancora arrivati?

Non esitare aspettando l'ultimo momento, chiama il verde 800248464.

Estratto Conto Inps.

Per avere contezza della posizione previdenziale generale, esempio professionisti che sono stati anche dipendenti, può essere utile richiedere codici d'accesso ai servizi dell'Inps. Telefona al verde Inps 803164; indica all'operatore codice fiscale e generalità, questi rilascia la parte del codice di riferimento, con invio anche via mail. A mezzo posta giunge poi 2a parte codice col quale si può accedere alla posizione e accertare contributi versati Inps, periodi lavorativi, redditi di riferimento e note. In ogni momento si potrà verificare la propria anzianità lavorativa Inps.

Mutui Inarcassa

Tassi Fissi: 5 anni 5,11%; 7 anni 5,08%; 10 anni 5,11%; 15 anni 5,18%; 20 anni 5,18% - Rate semestrali/€1000 di capitale = 5 anni:€ 114,58 - 7 anni: € 85,77 - 10 anni: € 64,48 - 15 anni: € 48,35 - 20 anni:€ 41,04; Tassi Variabili: media aritmetica semplice di medie mensili pubblicate su "Sole24 H" Euribor a 6 mesi + 0,70%. Ra-te semestrali/€1000 di capitale = 5 anni: € 116,93 - 7 anni: € 88,22 - 10 anni: € 66,91 - 15 anni: € 50,69 - 20 anni: €43,50

=====

Mi rifarò vivo a breve.

BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA

N.B. l'articolo riflette la sola opinione dell'autore, non di Inarcassa o altri se non esplicitamente affermato.